

Sisma: L. n. 122/2012 - Differimento termini di sospensione - Inps, messaggio n. 13318/12

5 Settembre 2012

Si fa seguito alle comunicazioni Ance [del 20/06/2012](#) e del [19/07/2012](#), per segnalare che l'Inps, con l'allegato messaggio n. 13318 del 9 agosto u.s., ha comunicato i nuovi termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, così come modificati dalla Legge n. 122/2012 di conversione del D.L. n. 74/2012, in linea con quanto comunicato dall'Inail con la circolare n. 4917/12, già oggetto della comunicazione Ance [del 29 agosto scorso](#).

Per quanto attiene alla sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive in favore di soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dall'evento sismico, l'Istituto ha comunicato che il termine inizialmente fissato al 31 luglio 2012 è stato prorogato **al 31 dicembre 2012**.

Diversamente, il termine entro il quale il datore di lavoro deve regolarizzare il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dei contributi previdenziali non trattenuti e non riversati nel periodo 20 maggio - 8 giugno 2012, già fissato al 30 settembre 2012, è stato **prorogato al 30 novembre 2012**.

Anche il termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché il termine entro il quale professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale, che avevano sede o operavano nei comuni coinvolti dal sisma, devono effettuare adempimenti in favore delle pubbliche amministrazioni, sono stati prorogati **al 30 novembre 2012**.

E' stato, infine, precisato che, sino **al 31 dicembre 2012**, non rientrano nella computabilità del reddito da lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni indicati nell'allegato 1 al D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori anche

se non residenti nei comuni indicati.

7778-Messaggio Inps n. 13318-12.pdf [Apri](#)